

MUD: in GU il modello per la dichiarazione ambientale 2019

1 Marzo 2019

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante " *Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019*" che va a sostituire integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.

Rispetto alla normativa precedente, il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. **semplificata** che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori "iniziali" di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- nell'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di **sette** tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di **tre trasportatori terzi** per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di **tre destinazioni**;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul **territorio nazionale**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno **più di dieci dipendenti**;
3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
5. le imprese e gli enti che trasportano **i propri rifiuti pericolosi** ai sensi dell' art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti **non pericolosi** derivanti dalle attività di **demolizione e costruzione**, nonché i le imprese che **trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il **22 giugno 2019**, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).

In allegato il DPCM 24 dicembre 2018

35218-DPCM 24 dicembre 2018.pdf [Apri](#)